

Comune di Pinzolo



Madonna di Campiglio
S. Antonio di Mavignola

Servizio: Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici

**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI:**

Progetto di inserimento lavorativo attraverso il servizio di manutenzione del patrimonio, aree verdi, parchi, strade e giardini del territorio comunale.

Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 28, comma 2 lettera b), del vigente D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 29 della L.P. 2/2016

CIG: 8666418A5E

CAPO I – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto un intervento di inserimento lavorativo mirato a soggetti in situazione di svantaggio sociale mediante lo svolgimento di varie attività di manutenzione del patrimonio comunale, aree verdi, parchi, strade e giardini del territorio comunale e supporto all'attività del cantiere comunale, attraverso una Cooperativa Sociale di Tipo B ai sensi della Legge 381/91, alla quale vengono affidate attività di servizi utili alla collettività.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di manutenzione del patrimonio comunale, aree verdi, parchi, strade e giardini del territorio comunale verrà svolto, per il biennio dal 01/04/2021 – 31/03/2023, da un addetto per 30 ore settimanali, in linea di massima sabato e festivi esclusi ma sarà facoltà del Comune di Pinzolo, in relazione ad esigenze specifiche, richiedere che le prestazioni lavorative, nel rispetto delle 35 ore settimanali, vengano svolte anche il sabato e i festivi.

2. Il servizio verrà svolto presso le aree aperte al pubblico e in particolare presso i parchi e giardini presenti sul territorio.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al presente Capitolato ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La presentazione dell'offerta in caso di utilizzo del Mercato Elettronico da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la sottoscrizione della Convenzione da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a garantire il massimo supporto al fine consolidare ed aumentare le capacità lavorative del lavoratore con riferimento soprattutto ad attività specifiche legate alla cura ed alla manutenzione del verde col fine di aumentare la sua autonomia lavorativa e far sì che possa prepararsi all'entrata nel mondo del lavoro ordinario

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

1. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

2. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";

3. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

4. il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";

5. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

6. la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

7. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
 8. la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 9. il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
 10. Legge 381/91;
- a) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore;
 - a.4) il D.U.V.R.I.;
 - a.5) la convenzione.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio, presumibilmente il 01/04/2021 e scadenza il 31/03/2023.
2. Nel caso che per ragioni tecniche non sia possibile attivare il servizio entro la data del 01/04 lo stesso verrà attivato ad una data successiva dalla quale avrà decorrenza il periodo di 24 mesi.
3. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 della L. 120/2020, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del servizio in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
4. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, stimato dalla Stazione Appaltante in € 56.142,00 + IVA, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nei seguenti casi:
 - Per prestazioni supplementari, alle stesse condizioni contrattuali offerte in fase di gara;
 - Nelle more di una nuova procedura concorrenziale per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo contraente per un periodo massimo di 12 mesi.

Nessun corrispettivo verrà saldato in caso di dismissione totale del servizio. A tal fine verrà data comunicazione scritta, a mezzo Pec o Raccomandata con preavviso di 30 giorni della data di dismissione, dalla quale il servizio verrà interrotto e non più remunerato.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
6. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione può richiedere l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s. m. e i. e dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50 del 2016.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni **tre mesi** con rate di impari importo.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
3. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 3, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
6. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudo (ove previsto).

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

Non è ammesso il subappalto.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, con particolare riguardo alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid – 19.

Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Pinzolo, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679 (d'ora in avanti, per

brevità, il “regolamento”) e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'appaltatore, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'appaltatore, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati” al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. La garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016, da versare prima della firma del contratto, è pari al 10% dell'importo aggiudicato o con percentuale maggiore, tenuto conto degli aumenti previsti in base al ribasso presentato, così come disciplinato dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, costituita, ai sensi dell'art. 93 del D.lge. 50/2016, con polizza fideiussoria o, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, servirà a garantire l'Amministrazione Comunale sulla perfetta osservanza del contratto, nonché dagli eventuali danni che venissero arrecati alle proprietà ed attrezzature comunali; la polizza deve contenere le clausole di immediata esigibilità senza riserve, a semplice richiesta dell'Ente.

3. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico.

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi e solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

6. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

7. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO) relativa ai danni che, in conseguenza dei lavori di cui alla presente prestazione dovessero derivare a beni, sia dell'amministrazione che di terzi, o a persone

8. La polizza RCT/RCO dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a **Euro 5.000.000,00**.

9. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 24 – Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto si applica, ad insindacabile giudizio del Comune di Pinzolo, una penale compresa tra Euro 150,00 a Euro 500,00 per ogni inadempimento.

2. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - ingiustificata sospensione del servizio;
 - subappalto non autorizzato;
 - cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di ripetute non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 6, del presente capitolato;
 - il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. ed i.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge sopracitata, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Ai sensi del medesimo art. 3 della Legge sopracitata qualora l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

4. In ossequio alla norma sopracitata, l'Amministrazione verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

CAPO II – DISPOSIZIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE.

Art. 34 Descrizione del servizio.

1. Il Progetto ideato e proposto dall'Amministrazione Comunale vede coinvolto un censito del Comune di Pinzolo in situazione di svantaggio sociale. Sono state individuate della attività di servizi utili alla collettività, collegate al percorso di inserimento lavorativo, ed attraverso una Cooperativa sociale di tipo B, si propone la gestione del percorso individualizzato finalizzato a fornire gli strumenti e le competenze per un'ipotesi di accesso del lavoratore al mondo del lavoro ordinario.

2. Il progetto si era finora sviluppato attraverso lo svolgimento attività di manutenzione del patrimonio comunale, aree verdi, parchi, strade e giardini del territorio comunale ed i risultati ottenuti ad oggi si possono giudicare soddisfacenti, con il raggiungimento completo o parziale degli obiettivi previsti.

3. Il nuovo progetto prevede un'ulteriore accrescimento professionale, infatti accanto ad attività già svolte saranno previste nuove mansioni che possano formare ulteriormente il lavoratore coinvolto.

4. Il progetto prevede quindi la continuazione del precedente con l'obiettivo di consolidare ed aumentare le capacità lavorative del lavoratore con riferimento soprattutto ad attività specifiche legate alla cura ed alla manutenzione del verde col fine di aumentare la sua autonomia lavorativa e far sì che possa prepararsi all'entrata nel mondo del lavoro ordinario.

Art. 35 – Disposizioni organizzative

1. **Soggetto esecutore:** Cooperativa Sociale di Tipo B

2. **Tipologia dei lavori da eseguire:** Lavori di manutenzione del patrimonio comunale, aree verdi, parchi, strade e giardini del territorio comunale

3. **Inquadramento del lavoratore:** L'inquadramento previdenziale del lavoratore sarà quello Inps specifico per la tipologia di attività che andrà a svolgere.

4. **Durata del Progetto:** Il progetto ha una durata di 2 anni.

5. **Obiettivi del progetto:** Inserire dei soggetti in situazione di svantaggio attraverso una Cooperativa Sociale di Tipo B, alla quale vengono affidate attività di servizi utili alla collettività.

6. **Destinatari :** 1 (un) soggetto in situazione di svantaggio sociale seguito dai servizi socio – assistenziali che svolga la sua attività lavorativa a part-time per un ammontare di 30 ore settimanali.

7. **Dotazioni di mezzi e attrezzature:** il lavoratore deve essere dotato di idonea attrezzatura per l'esecuzione dei lavori previsti, tale attrezzatura dovrà essere conforme le norme previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

8. **Dotazione dei dispositivi di protezione individuale:** I soggetti dovranno essere dotati dei dispositivi di protezione individuale e di idoneo vestiario previsti per la sua specifica mansione.

5. Per la buona esecuzione del progetto la Cooperativa affidataria del servizio dovrà garantire, per tutta la durata del progetto, un'adeguata organizzazione del lavoro, nonché contatti periodici con l'ente promotore del progetto, attraverso le seguenti figure:

- Un Tutor di riferimento, formato adeguatamente a ricoprire questo ruolo, nonché Responsabile organizzativo che curerà i rapporti con i responsabili comunali ed avrà l'incarico di gestire ed organizzare i vari lavori previsti dal

progetto. Lo stesso opererà a stretto contatto con il Responsabile Sociale della Cooperativa il cui compito sarà monitorare e verificare l'andamento del percorso di inserimento lavorativo.

- un Responsabile Sociale che curerà gli aspetti legati ai progetti d'inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati e dovrà curare i rapporti anche con i vari Servizi Sociali segnalanti.

Art. 36 Verifica dell'andamento del progetto:

1. La Cooperativa nelle figure del tutor e del responsabile sociale esegue il monitoraggio e la verifica dell'andamento del percorso di inserimento lavorativo con la redazione di schede semestrali relative allo svolgimento del progetto, agli obiettivi raggiunti e/o da raggiungere.

Art. 37 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 38 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Walter Ferrazza

(documento firmato digitalmente)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).